

Il Consiglio di Stato

Signori
- Luigi Canepa
- Fabio Battaglioni
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 22 gennaio 2019 n. 7.19 Lotterie e misure di polizia

Signori deputati,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno fornirvi le seguenti informazioni.

L'art. 8 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 (RL 944.100), cita espressamente che l'estrazione deve avvenire in luogo pubblico e che alla stessa dovrà assistervi, a spese di chi organizza, un agente o un assistente della Polizia cantonale. La norma ha lo scopo di prevenire eventuali irregolarità. Si osserva che, nonostante quanto previsto da tale disposizione, talvolta delle irregolarità vengono comunque segnalate al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, ovvero l'autorità competente in materia. Di conseguenza quest'ultimo, a giusta ragione, applica quanto previsto dal citato articolo, che cita testualmente:

Art. 8

L'estrazione deve aver luogo pubblicamente. Dovrà assistervi, a spese di chi organizza la lotteria, un agente o un assistente della polizia cantonale. Questi, entro 15 giorni dall'estrazione, farà pervenire al Dipartimento competente un processo verbale, dal quale dovrà risultare come si sono svolte le operazioni. Al processo verbale dovrà essere allegato l'elenco dei numeri vincenti.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

- 1. A prescindere dai costi generati, tenuto conto della dignità stessa della Polizia e visto che l'intervento degli Agenti per ragioni futili come queste sono di sicuro codificati, non ritiene il Governo si debba modificare qualche regola?**

Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova legge federale sui giochi in denaro, la quale concede ai Cantoni un periodo transitorio di due anni, a partire dall'entrata in vigore della legge, per procedere alle modifiche legislative e procedurali necessarie. Pertanto, attualmente la Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 (RL 944.100) è in fase di revisione totale. Considerato tale aspetto e che nell'ambito della stessa si valuterà l'opportunità di una modifica della norma in questione o se demandare la competenza ad altri organi, non si ritiene necessario apportare correttivi nell'immediato.

- 2. Visto che si chiedono soldi e si impongono ai Comuni direttive gestionali dei corpi di Polizia, visto che la Polizia Cantonale stessa ha problemi di organico e di risorse, non sarebbe utile**

porre rimedio a queste anomalie dando delega a persone giurate del Comune senza scomodare la Polizia?

Come esposto in precedenza, attualmente la legge prevede espressamente la presenza di un agente o un assistente della Polizia cantonale. Per tale motivo non è quindi possibile demandare tale competenza ad altri organi. Come affermato in precedenza, nell'ambito della revisione della legislazione cantonale si valuterà la possibilità di demandare la competenza ad altri organi, ed in particolar modo alle Polizie comunali.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 1 ora.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Servizio giuridico della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)